

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3453-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1996

(Relatore: **BOFFARDI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 1995 (v. stampato Senato n. 663)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**MARTINO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(**FIORI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 novembre 1995*

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3453 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al

disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 663), che viene allegata.

BOFFARDI, Relatore.

ALLEGATO

1. Con il *Memorandum* d'intesa del 27 settembre 1990 è stato modificato il sistema di fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci previsto dall'articolo 10 dell'accordo tra Italia e Stati Uniti d'America del 1970.

In base alla vigente disciplina convenzionale le tariffe debbono essere approvate dalle amministrazioni dell'aviazione civile delle due Parti.

Con il nuovo sistema si riconosce libertà di determinare le tariffe alle compagnie designate, tenendo conto di una serie di parametri (interessi degli utenti, costo di gestione, caratteristiche del prodotto, profitti ragionevoli e simili), salvo disapprovazione secondo la regola del Paese di origine. Ciò significa che ciascuna Parte può respingere le tariffe presentate dalle compagnie designate ritenute in contrasto con i criteri sopra menzionati per trasporti aventi origine nel proprio territorio dandone notifica tempestiva all'altra Parte, la quale potrà chiedere consultazioni, in vista di un eventuale accordo. Ove questo non venga raggiunto la tariffa non sarà applicata nel territorio della Parte non consenziente.

2. Oltre alla modifica dell'articolo 10 dell'accordo del 1970, il presente *Memorandum* contiene anche, in un unico contesto formale, clausole riguardanti la designazione delle due Parti autorizzate ad operare e la previsione di nuove rotte. Tali clausole non richiedono alcuna autorizzazione alla ratifica, ai sensi degli articoli 3 e 11.3 dell'accordo, per cui sono entrate in vigore all'atto della firma.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, prevista dopo quindici giorni dallo scambio di note che costituirà strumento di ratifica da parte italiana.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

